Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 9 NOVEMBRE 1956:

(5524)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1956 registro n. 19 Aeronautica, foglio n. 64

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

« A VIVENTI »

MIGLIAVACCA Giordano, sergente maggiore pilota:

« Pilota da caccia, compiva numerose rischiose azioni belliche dando costante prova di perizia, abnegazione e ardimento ».

Cielo dell'A.S.I. e del Mediterraneo, 4 settembre 1940-31 dicembre 1942.

ZANI Walter, sergente pilota:

« Ardito pilota da caccia, in numerosi voli di guerra svolti spesso su vaste distese di mare aperto e al limite dell'autonomia, portava sempre a termine le missioni affidategli dando prova di valore e di alto senso del dovere ».

Cielo del Mediterraneo, 6 settembre 1941-22 aprile 1943.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

NEGRO Mario, capitano pilota:

« Pilota di provato valore, effettuava in A.S. intensa attività di volo, spesso in condizioni atmosferiche avverse e sotto la minaccia dell'offesa nemica. Durante l'ultima fase del ripiegamento della Tripolitania, si offriva volontariamente per il ricupero di un velivolo in menomate condizioni di efficienza e con difficile decollo notturno da un campo avanzato ed un volo pericoloso riusciva a trasportarlo su di un aeroporto della madrepatria, dando prova di cosciente coraggio e alto senso del dovere ».

Cielo dell'A.S.I., 25 aprile 1942-30 maggio 1942 1° ottobre 1942-20 gennaio 1943.

ROSSI Osvaldo, aviere scelto motorista:

« Specialista di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose missioni belliche su munite basi nemiche ed a scorte di convoglio in mare aperto, contribuendo validamente al buon esito delle azioni ».

Cielo dell'A.S.I., 11 dicembre 1941-9 gennaio 1943.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956

GRONCHI

TAVIANI

(5341)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1236.

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 31 dicembre 1953, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954, un aumento annuo lordo, sulla parte del trattamento stesso costituita dalla pensione, di importo pari al 125 per cento del rispettivo assegno supplementare.

I nuovi importi risultanti per le pensioni sono arrotondati per eccesso di 100 in 100 lire.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Stato, Cassa pensioni ed eventualmente Enti locali, l'aumento di cui al comma primo si determina prendendo a base:

rispettivamente, la quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni e quelle eventuali a carico di Enti locali, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dalla Cassa pensioni;

la sola quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dallo Stato.

Art. 2.

Nei casi di trattamento di quiescenza diretto a totale carico delle Casse pensioni indicate all'art. 1 oppure ad onere ripartito tra dette Casse ed Enti locali, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si procede alla determinazione dell'importo differenziale tra la parte del trattamento annuo lordo costituito dalla pensione spettante al 1° luglio 1952 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, e quella rispettiva al 30 giugno 1952 considerata prima dell'applicazione di tale legge e senza l'elevazione di cui all'art. 10 del decreto Presidenziale 11 luglio 1952, n. 767.

I miglioramenti della pensione previsti dall'art. 1:

non competono, qualora il detto importo differenziale risulti superiore a lire 300.000;

competono soltanto per la differenza tra lire 300.000 ed il detto importo differenziale, qualora la somma di tale importo e di quello dei miglioramenti stessi superi lire 300.000.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dello art. 32 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardanti la soppressione della ritenuta del due per cento, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1954, anche sulle pensioni dirette delle Casse indicate all'art. 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953.

Art. 4.

Nel caso di iscritto ad una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 il quale sia cessato dal servizio il 31 dicembre 1953, si considera, come retribuzione annua contributiva da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quella al 31 dicembre 1953 calcolata seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo, della legge predetta e con l'aggiunta dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, qualora l'ente dal quale l'iscritto dipendeva lo abbia concesso al proprio personale con effetto non posteriore al 1° gennaio 1954.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la quota di pensione teorica di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso in nessun caso si considera superiore a lire 90.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1237.

Elevazione del fondo speciale di riserva della Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 500 milioni con legge 4 agosto 1955, n. 684, viene ulteriormente elevato a lire 800 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1238.

Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000.000 per le occorrenze relative alla liquidazione della Società per azioni « Ala Italiana ».

Le somministrazioni della predetta somma saranno disposte dal Ministero delle finanze su motivata richiesta del liquidatore corredata da relazione del Collegio sindacale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1239.

Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1947, n. 28, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.

Art. 2.

All'Associazione nazionale vittime civili di guerra sono riconosciute la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Art. 3.

L'Associazione collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituti o sia altrimenti richiesta.

Art. 4.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra è compresa tra le istituzioni erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, collegate con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra a mente dell'articolo 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

Art. 5.

L'Associazione può chiedere alla Avvocatura dello Stato di assumerne la rappresentanza e la difesa in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali.

Art. 6.

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato:

a) dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale;

b) da una sovvenzione annua statale in misura da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro ed a carico dei fondi già in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850;

c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facoltà di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione di guerra o di assegno rinnovabile.

Art. 7.

La riscossione del contributo, di cui al precedente art. 5, lettera *c*), è effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza per i titolari di pensioni di guerra o di assegni privilegiati di guerra.

Le somme ritenute sono versate entro il mese successivo a quello in cui pervengono agli Uffici provinciali del tesoro le contabilità dei titoli di spesa pagati, gravati della ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione.

Spetta alla Presidenza nazionale medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

~~Data a Roma, addì 23 ottobre 1956~~

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1956.

Sostituzione del sequestratario liquidatore della ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet », con sede in Roma e nominato sequestratario il dott. Guazzolini Enrico, che con decreto 16 luglio 1947 è stato sostituito col cav. uff. Armando Giovannetti;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1949, col quale la suindicata ditta è stata messa in liquidazione e nominato liquidatore il predetto cav. uff. Armando Giovannetti il quale, con decreto 17 marzo 1949, è stato a sua volta sostituito con il cav. Adolfo Pezzeri.

Ritenuto che il cav. Adolfo Pezzeri ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi di salute ed occorre pertanto nominare sequestratario-liquidatore della suindicata ditta altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' nominato sequestratario liquidatore della ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet », con sede in Roma, il dott. Primo Riva in sostituzione del dimissionario cav. Adolfo Pezzeri.

Il dott. Primo Riva è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1956

Il Ministro: MEDICI

(5399)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Società Italiana Costruzioni Apparecchi Pubblicitari Affini - S.I.C.A.P.A. », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa « Società Italiana Costruzioni Apparecchi Pubblicitari Affini S.I.C.A.P.A. », con sede in Roma, dalle quali si rileva che il predetto ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti:

Udito in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577:

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa « Società Italiana Costruzioni Apparecchi Pubblicitari Affini S.I.C.A.P.A. », con sede in Roma, costituita con atto 24 luglio 1948 del notaio Vincenzo Colapietro, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Gerardo Giovenco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5463)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edilizia di Solara di Modena, con sede in Solara di Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa edilizia di Solara di Modena, con sede in Solara di Modena, in data 24 agosto 1956, relativa allo scioglimento anticipato dell'ente e la nomina dei liquidatori;

Vista l'istanza dei liquidatori suddetti, con la quale si chiede la sostituzione della procedura della liquidazione ordinaria con quella della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la situazione patrimoniale al 9 settembre 1956, dalla quale risulta che le attività della Cooperativa non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa edilizia di Solara di Modena, con sede in Solara di Modena, già posta in liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei soci del 24 agosto 1956, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Maggio Calidori è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5462)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ragusa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Branciforti dott. Alfredo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gurrieri dott. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Conigliaro geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Mellini dott. Vittorio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Schininà Angelo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Spampinato Giuseppe, Barbera Giovanni, Minardi Salvatore, Avola Raffaele, Licitra Rosario, La Cognata Giuseppe e Fidelio Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Scrofani dott. Giovanni, Leggio Emanuele Carlo, Rollo Giovanni e Varani Ubaldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ferri dott. Saviardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5352)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Padova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Padova, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carillo dott. Antonio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro ;

Barozzi dott. Sebastiano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rossi geom. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Mosconi prof. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rizzo dott. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Girardini dott. Luigi, Fabbri rag. Cesarino, Miotto Renato, Ballan dott. Aldo, Nosenzo Francesco, Gallinaro Alberto e Tessari Mariano, rappresentanti dei lavoratori;

Falconi dott. Giuseppe, Morassutti dott. Stanislao, Voltan Guerrino e Mazzei dott. Elios, rappresentanti dei datori di lavoro;

Balbo dott. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5351)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il primo tratto del corso Vittorio Emanuele, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 dicembre 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del primo tratto del corso Vittorio Emanuele, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire, nel suo insieme, un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la veduta panoramica della città sottostante, del golfo e del Vesuvio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli, confinante a nord con la salita Ventaglieri, ad est con la stessa salita Ventaglieri e con le particelle numeri 623, 624, 625, 626, 628 e 629; a sud con salita Sant'Antonio ai Monti, e ad ovest con il corso Vittorio Emanuele, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a dispo-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio del verbale della XV seduta

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì quindici del mese di dicembre alle ore 16.30, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli Palazzo Reale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

Intervengono alla riunione:

prof. ing. arch. Ferdinando Chiaromonte, presidente;

prof Riccardo Pacini, soprintendente ai monumenti della Campania;

ing. Eugenio Schioppa, rappresentante Unione agricoltori;

prof. Amedeo Maiuri, presidente Ente provinciale per il turismo;

dott. arch. Antonio De Pascale, rappresentante professionisti ed artisti;

segretario: dott. Vittorio Perito, della Soprintendenza ai monumenti della Campania.

Assente giustificato:

dott. Ettore Ceriani, rappresentante Unione degli industriali

Intervengono, inoltre, alla riunione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, poichè sono all'ordine del giorno argomenti che interessano i rispettivi Comuni:

l'ing. Vittorio Materazzo, presidente della Commissione edilizia del comune di Napoli, in rappresentanza del sindaco di Napoli;

il dott. Attilio Menduni, segretario capo del comune di Pozzuoli, in rappresentanza del commissario prefettizio del comune di Pozzuoli.

Non interviene, benchè invitato con lettera n. 10131 del 12 dicembre 1955, il sindaco di Bacoli.

Assente giustificato:

il rappresentante dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Napoli.

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*)

NAPOLI corso Vittorio Emanuele Imposizione vincolo terreni circostanti fabbricato Società S.C.E.C.

(*Omissis*).

La Commissione, richiamandosi a quanto fu stabilito nella precedente riunione del 21 novembre 1955 (verbale XIV seduta) eseguito l'opportuno sopraluogo, presa visione dei grafici presentati dalla Soprintendenza esprime parere favorevole all'unanimità, compreso il rappresentante del comune di Napoli, alla apposizione del vincolo sui suoli circostanti fabbricato della Società S.C.E.C., siti in Napoli, viale del Pino al corso Vittorio Emanuele n. 494.

Pertanto la zona confinante a nord con la salita Ventaglieri, ad est con la stessa via Ventaglieri e con le particelle 623, 624, 625, 626, 628 e 629, a sud con salita Sant'Antonio ai Monti e ad ovest con il corso Vittorio Emanuele, compresa nell'allegata planimetria (Sezione Avvocata, foglio XI di mappa) viene proposta per il vincolo, ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il suo caratteristico aspetto estetico e tradizionale e per non menomare la veduta panoramica della città sottostante, del golfo e del Vesuvio, godibili dalla pubblica soprastante via del corso Vittorio Emanuele.

(*Omissis*).

Alle ore 20 si toglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: F CHIAROMONTE

(5465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 settembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Marcello De Luca, Console onorario dei Paesi Bassi a Palermo.

(5466)

In data 28 settembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernesto Gutierrez, Console generale di Colombia a Roma.

(5467)

In data 28 settembre 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Nino Benigno, Vice console onorario dei Paesi Bassi a Palermo.

(5469)

In data 28 settembre 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vincenzo Giorgianni, Vice console onorario di Finlandia a Messina.

(5470)

In data 28 settembre 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Oreste C. Geraci, Console onorario di Finlandia a Catania, con giurisdizione sulle provincie di Catania, Agrigento e Siracusa.

(5471)

In data 28 settembre 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Andrea Rossi, Console onorario di Finlandia a La Spezia.

(5472)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5516)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Borgata Prenestina », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa di consumo « Borgata Prenestina », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Butera, in data 3 ottobre 1946, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Ottaviani.

(5417)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor et Voluntas » già « La Concordia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor et Voluntas » già « La Concordia » in Roma, costituita con atto del notaio dott. Fulgenzio Panzironi in data 30 maggio 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina del liquidatore.

(5418)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Gran Sasso », con sede in Campotosto, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Gran Sasso », con sede in Campotosto (L'Aquila), costituita con atto del notaio dott. Domenico Trecco, in data 29 marzo 1953, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Raffaele Retta.

(5419)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « San Giorgio », fra lavoratori della terra, con sede in Bitti, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Società cooperativa agricola « San Giorgio », fra lavoratori della terra, con sede in Bitti (Nuoro), costituita con atto del notaio dott. Arcangelo Orunesu, in data 27 novembre 1949, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato il liquidatore nella persona del sig. Buffoni Francesco.

(5420)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « A.C.L.I. - Vita Nova », con sede in Lecce, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Cooperativa agricola « A.C.L.I. Vita Nova », con sede in Lecce, costituita con atto del notaio dott. Mancuso Rocco, in data 11 marzo 1950, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato il liquidatore nella persona del rag. Egidio Coluccia.

(5415)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 257

Corso dei cambi dell'8 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,93	624,94	624,95	624,94	624,95	624,94	624,95	624,95	624,90
$ Can.	644,55	644,75	644 —	644,75	643,75	644,56	644,625	644,50	644,50	644,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,82	145,83	145,80	145,77	145,81	145,82	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,68	90,69	90,67	90,69	90,67	90,70	90,69	90,70	90,70	90,65
Kr. N.	87,85	87,85	87,83	87,80	87,72	87,85	87,85	87,845	87,84	87,80
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,63	121,59	121,52	121,64	121,64	121,65	121,65	121,65
Fol.	165,16	165,18	165,16	165,10	165,07	165,15	165,15	165,16	165,16	165,10
Fr. B.	12,57	12,57	12,575	12,5625	12,5625	12,57	12,56875	12,57	12,57	12,57
Fr. Fr.	178,51	178,52	178,57	178,49	178,45	178,51	178,52	178,51	178,51	178,50
Fr. Sv. acc.	143,45	143,46	143,42	143,45	143,46	143,46	143,45	143,48	143,48	143,45
Lst.	1752,50	1753,50	1752,375	1752,125	1750 —	1752,50	1752,50	1752,825	1752,825	1752,25
Dm. occ.	149,84	149,85	149,86	149,85	149,80	149,85	149,84	149,85	149,85	149,85

Media dei titoli dell'8 novembre 1956

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	59,875
Id. 3,50 % 1902	59,25
Id. 5 % 1935	85,40
Redimibile 3,50 % 1934	79,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,85
Id. 5 % 1936	95,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1956

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	644,687
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,715
1 Corona norvegese	87,80
1 Corona svedese	121,575
1 Fiorino olandese	165,105
1 Franco belga	12,561
100 Franchi francesi	178,49
1 Franco svizzero acc.	143,48
1 Lira sterlina	1751,875
1 Marco germanico	149,847

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	131189	4.567,50	Savino *Teresa* fu Carmine, nubile, dom. a San Mauro La Bruca (Salerno).	Savino *Maria Teresa Giuseppa*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	141258	5.000 —	Villa Ida fu Alfredo moglie di Castelli Franco, dom. a Milano, con usufrutto a Viotti *Elvira* fu Pietro vedova di Villa Enrico, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Viotti *Maria Giacomina* fu Pietro vedova di Villa Enrico, dom. a Milano.
Id.	141256	5.000 —	Villa Carlo fu Alfredo, dom. a Milano, con usufrutto come sopra.	Villa Carlo fu Alfredo, dom. a Milano, con usufrutto come sopra.
Id.	141257	5.000 —	Villa Riccardo fu Alfredo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Villa Riccardo fu Alfredo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	12138	13.250 —	Versino Augusta fu Rodolfo, minore *sotto la tutela di Versino Luigia* di Daniele in Cornagliotto, dom. a Torino.	Versino Augusta fu Rodolfo, minore *sotto la curatela di Verzino Maria Margherita* di Daniele in Cornagliotto, dom. a Torino.
Id.	12139	13.250 —	Versino Riccardo fu Rodolfo, ecc., come sopra.	Versino Riccardo fu Rodolfo, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	71781	945 —	Manzoni *Pia* di Carlo, moglie di Barbasetti Curio fu Giovanni, dom. in Roma, vincolata per dote.	Manzoni *Maria Pia* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	517130	10,50	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. 3,50 % Serie 9	19334	1.225 —	Miccio Caterina fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre *Mascola* Annunziata fu Sabato ved. Miccio rimaritata Aiello, dom. in Piano di Sorrento (Napoli).	Miccio Caterina fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre *Mascolo* Annunziata ecc., come contro.
Id. Serie 67	19338	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	19342	70 —	Miccio Giuseppe fu Aniello, minore, ecc., come sopra.	Miccio Giuseppe fu Aniello, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	873118	35.000 —	*Barbara* Paolo di Domenico, dom. in Nicastro (Catanzaro), con usufrutto a Sottilaro *Antonietta* fu Giuseppe vedova *Barbara*.	*Bambara* Paolo di Domenico, dom. a Nicastro (Catanzaro), con usufrutto a Sottilaro *Maria Antonietta* fu Giuseppe vedova *Bambara*.
P. Ric. 3,50 %	2228	1.680 —	Bambara Paolo di Domenico, dom. a Nicastro (Catanzaro), con usufrutto a Sottilaro *Antonietta* fu Giuseppe vedova Bambara, dom. a Nicastro.	Come contro, con usufrutto a Sottilaro *Maria Antonietta* fu Giuseppe vedova Bambara, dom. a Nicastro.
Id.	2229	3.500 —	Intestazione e usufrutto come sopra.	Intestazione e usufrutto come sopra.
Id.	2230	3.500 —	Intestazione e usufrutto come sopra.	Intestazione e usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	523925	3.500 —	Battaglia Egidio fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Camporini *Aida* fu Alessandro vedova Battaglia.	Come contro, con usufrutto a Camporini *Emilia Ida* fu Alessandro vedova Battaglia.
Cons. 3,50 % (1906)	843420	4.760 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 ottobre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5405)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a ventiquattro posti di istitutore aggiunto in prova (carriera di concetto) nel personale di ruolo di educazione degli istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti di guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativo all'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardanti l'estensione ai mutilati ed invalidi civili o per servizio ed ai congiunti dei caduti civili per servizio o per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa alla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè le modifiche ad esso apportate con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il regolamento organico per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventiquattro posti di istitutore aggiunto in prova (carriera di concetto) nel personale del ruolo di educazione degli istituti di prevenzione e pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale, salvo le eccezioni di cui all'art. 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, riguardante gli impiegati delle carriere esecutive che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista;

2) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere il godimento dei diritti civili;

4) avere sempre tenuto illibata condotta morale e civile;

5) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o disturbi psico-somatici che possano influire sul rendimento del servizio ed essere di statura non inferiore a m. 1,60;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) avere, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 32.

1. Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione:

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180); per i mutilati ed invalidi o per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

f) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 833, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

2. Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2 si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età e i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire, entro il termine perentorio di giorni 60, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unicamente alle Procure della Repubblica presso i Tribunali che estendono la loro giurisdizione

nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alle Procure anzidette le domande nel termine prescritto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentaduesimo anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in posseso di uno o più requisiti particolari di cui al numero 7) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Procure della Repubblica, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio 4° Reparto 2°) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui al n. 5) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio 4° Reparto 2°) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, che siano già impiegati di ruolo dello Stato, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, che siano già impiegati di ruolo dello Stato, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il certificato modello 69, rilasciato in carta bollata da L 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* in carta bollata da L. 100 rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto per causa di servizio;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a

loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera *m*) del seguente articolo 5 che la stessa famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio 4° Reparto 2°) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui al n. 7) del precedente art. 2, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto, nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi della domanda. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

f) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, e che inoltre abbia statura non inferiore a m. 1,60.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, n. 1, del presente decreto, o copia autentica dello stesso su carta bollata da L. 200 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, un certificato dell'autorità scolastica su carta bollata da L. 100; ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

h) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie pel conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dall'autorità scolastica presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

i) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo

per gli ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato ed in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporate, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva: certificato di « esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classi non ancora chiamati alla leva) certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati per conferma dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto:

l) stato di famiglia su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*) *g*) ed *h*) del presente art. 5, nonchè una copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio su carta bollata da L. 200, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportato qualifica almeno di « buono ».

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *l*) ed *m*), del presente articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, compresa l'età.

Art. 7.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nel concorso di che trattasi.

L'esclusione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 21 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 10.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) elementi di pedagogia.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie delle prove scritte le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e regolamento per le case di rieducazione;

2) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni;

3) legislazione sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

4) nozioni generali di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

5) nozioni di geografia fisica e politica in genere, ed in particolare dell'Italia.

Art. 11.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale frequenteranno un corso di formazione Trascorso il periodo di prova, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado iniziale delle carriere del personale di concetto.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti dal Consiglio di amministrazione non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati, oltre un assegno mensile lordo di L. 50.500 e le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1956
Registro n. 10 *Grazia e Giustizia, foglio n.* 357. — FLAMMIA

(5447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami e per titoli per il conferimento di sessantotto borse di studio per la formazione e per il perfezionamento di istruttrici di economia domestica rurale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 26 luglio 1956, n. 851, recante disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttività agricola;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493, concernente la disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per il perfezionamento di istruttrici di economia domestica rurale al fine di curare l'assistenza tecnica delle donne di campagna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per il conferimento di sessantotto borse di studio da usufruire presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, esclusi quelli delle Provincie, delle Regioni e Circoscrizioni autonome, per la formazione e per il perfezionamento di istruttrici di economia domestica rurale.

Al concorso sono ammesse soltanto donne che siano in possesso almeno della licenza di scuola media superiore e che non abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno, eventualmente prorogabile, a giudizio insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste, per un altro anno.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è stabilito in L. 600.000 annue lorde, pagabile in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di assiduità e profitto, rilasciato dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura presso il quale la borsa viene fruita. Per gli spostamenti nell'ambito della Provincia alle borsiste compete il solo rimborso delle spese di viaggio.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate di un certificato da cui risultino le singole votazioni riportate dalla concorrente nell'esame di licenza di scuola media superiore, e dei titoli che ella ritenga utili ai fini del concorso, nonchè di una sua fotografia recente su fondo bianco, a mezzo busto, applicata su carta bollata da L. 100, sulla quale la candidata dovrà apporre la propria firma da autenticarsi dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio, con contestuale attestazione della identità personale della candidata. Per le aspiranti, dipendenti statali, è sufficiente, al posto della fotografia, l'indicazione degli estremi del libretto ferroviario (numero, data di rilascio, Amministrazione che lo ha emesso).

Nella domanda la candidata dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

a) il cognome, il nome, la paternità e la maternità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

f) il titolo di studio posseduto;

g) il proprio domicilio attuale;

h) l'indirizzo presso il quale chiede che le siano trasmesse le eventuali comunicazioni (ogni variazione del detto indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata);

i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende;

l) la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di maggiore gradimento.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore, competente per territorio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente art. 4 anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Le concorrenti dovranno sostenere un esame orale che avrà luogo a Roma, sulle materie comprese nel programma allegato al presente decreto.

~~Alle aspiranti verrà comunicato,~~ a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno quindici giorni, la sede e la data in cui avrà luogo la prova di esame.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà composta di tre membri e sarà formata da un funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore al 6°, che la presiederà, dal capo di un Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un esperto in economia domestica ed in agraria.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero medesimo.

Art. 8.

La Commissione compilerà una graduatoria delle candidate dichiarate meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascuna candidata nell'esame orale e per i titoli prodotti. A tal fine ciascun membro della Commissione disporrà di 15 punti, di cui 5 da riservarsi per i titoli.

Non saranno comprese nella graduatoria di merito le candidate che nella prova orale abbiano riportato un punteggio inferiore ai 18/30.

Art. 9.

Le borse saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e l'assegnazione delle sedi degli Ispettorati agrari, presso i quali dette borse dovranno essere usufruite, sarà fatta in relazione alle esigenze del servizio ed in linea subordinata tenendo conto possibilmente dell'ordine di preferenza indicato dalle candidate.

Con il decreto di assegnazione di ciascuna borsa, sarà stabilito l'Ispettorato agrario presso il quale detta borsa dovrà essere fruita.

Art. 10.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni percepite per impieghi alla dipendenza dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa le borsiste che:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a frequentare l'Ispettorato agrario al quale siano state destinate;

b) non frequentino l'Ispettorato medesimo con assiduità e profitto;

c) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura ed importo e da chiunque conferita, a meno che non vi rinuncino.

A tal fine le assegnatarie, nel termine di cui alla lettera *a*) dovranno dichiarare se usufruiscano o no di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunciato. Nel caso di rinuncia o di decadenza delle vincitrici, dovuto ad uno dei motivi di cui alle lettere *a*) e *c*), il Ministero potrà assegnare le borse alle candidate idonee secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva la facoltà di sospendere o revocare il godimento della borsa alle candidate che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero immeritevoli.

Art. 12.

Le vincitrici delle borse di studio di cui al presente bando saranno invitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a presentare entra trenta giorni ed a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che la candidata è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

e) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione ed idoneità fisica della candidata;

f) copia autentica del titolo di studio.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1956

Il Ministro: Colombo

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1. Allevamenti di bassa corte, apicoltura e bachicoltura.
2. Orticoltura familiare e primi elementi di giardinaggio.
3. Alimentazione razionale umana. Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli per il consumo familiare.
4. Arredamento della casa rurale e manutenzione di essa (pulizie, guardaroba minimo, attrezzi indispensabili, razionalizzazione del lavoro domestico, ecc.).
5. Pronto soccorso. Allevamento del bambino. Igiene della persona.
6. Metodologia della propaganda agraria. Mezzi visivi ed auditivi quali ausilio della propaganda orale.

(5448)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 giugno 1955 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), nell'ordine appresso indicato:

1. Succi Cimentini dott. Flobert	punti	99,08	su 132
2. Di Palma dott. Leucio	»	95,93	»
3. Rianò dott. Enrico	»	95,77	»
4. De Virgiliis dott. Vito	»	93,81	»
5. Di Simine dott. Eugenio	»	92,73	»
6. Bitetti dott. Giuseppe	»	92,29	»
7. Ferraro dott. Domenico	»	91,81	»
8. Pasqualis dott. Marcello	»	91,42	»
9. Ghiani dott. Paolo	»	90,89	»
10. Di Santo dott. Angelo	»	89,50	»
11. Rodighiero dott. Rocco	»	89,40	»

12. Cantanna dott. Pietro . punti 88,39 su 132
13. Campanelli dott. Giovanni . . . » 88,16 »
14. Manzini dott. Dario . . . » 86,81 »
15. Fiorentin dott. Aldo . . . » 86,72 »
16. Gualtieri Francesco . . . » 86,50 »
17. Pieschi dott. Antonio . . . . » 85,95 »
18. Petrillo dott. Alfonso . » 84,93 »
19. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 84,45 »
20. Caporusso dott. Domenico . . . » 84,21 »
21. Bellizzi dott. Francesco . . . » 84,18 »
22. Carpentiero dott. Liborio . . . » 83,74 »
23. Cappello dott. Agostino . . . » 83,08 »
24. Stabile dott. Baldassarre . . . » 82,73 »
25. Magnanelli Marsilio . . . . » 82,44 »
26. Damiani Italo . . . . . » 82,16 »
27. Orsini Orsino . . . . . » 82,08 »
28. Porretti Antonio . . . . » 81,52 »
29. Panunzio Primiano . . . » 81,35 »
30. Ventriglia dott. Stanislao . . . » 81,24 »
31. Bona Ettore . . . » 81,00 »
32. Baraldi dott. Dario . . . . » 80,24 »
33. Calvano Carlo . . . » 79,58 »
34 Ranaudo Agostino . . . » 79,19 »
35. Romeo Attilio . . . » 79,16 »
36. Caliulo dott. Rosario . . . » 79,13 »
37. Bitelli Camillo . . . . » 78,59 »
38. Trapuzzano Alfonso . . . » 78,56 »
39. Cassano dott. Pasquale . . . » 78,30 »
40. Albrizio Bernardino . . . » 77,50 »
41. Fusillo Pasquale . . . . » 77,00 »
42. Sangiorgio Carlo . . . » 76,23 »
43. Falconio dott. Diomede . . . » 76,20 »
44. Di Filippo dott. Costanzo . » 76,03 »
45. Camato dott. Michele » 75,98 »
46. Marzullo Umberto . » 75,22 »
47. Damiani Rocco (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) » 75,00 »
48. Mennini dott. Aldo . . . » 75,00 »
49 Bonini Celso . . . . » 74,95 »
50. Palermiti Domenico . . . » 73,67 »
51. Gallo Alberindo . » 73,50 »
52. Curcio dott. Antonio . » 72,77 »
53. Zotti dott. Angelo . . . » 72,57 »
54. Sprovieri dott. Francesco . . . » 71,93 »
55. Sardella dott. Pasquale . . . » 71,23 »
56. Lugli dott. Giuseppe . . . » 71,21 »
57. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 70,55 »
58. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 69,95 »
59. Cappa Francesco . » 69,39 »
60. Ricciardelli Nicola » 68,22 »
61. Capobianco Leonzio » 68,16 »
62. Napoleone dott. Bruno » 68,07 »
63. Ferretti dott. Gustavo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) » 67,63 »
64. Cieri dott Annibale » 67,63 »
65. De Lorenzo Antonio . » 67,00 »
66. Galli dott. Pietro . . » 66,54 »
67. Giannetti dott. Giunio . . . » 66,38 »
68. Scalia dott. Benedetto . . . » 65,36 »
69. Ferri Giovanni . . . » 64,36 »
70. Locati dott. Angelo . » 64,35 »
71. Palatiello dott. Vincenzo . » 64,19 »
72. D'Alessandria dott. Giuseppe . . . » 63,05 »
73. Alemanno Nicola . . » 63,04 »
74. De Filippi dott. Filippo . » 62,90 »
75. Triconi Quintino . » 62,50 »
76. Borghese Giuseppe . . . » 62,30 »
77. Casazza Egidio . » 62,25 »
78. Blandini Guido . . » 62,00 »
79. Coppa dott. Gerardo . » 61,42 »
80. Fedele dott. Antonino » 60,50 »
81. Bertinetti dott. Mario » 60,47 »
82. Fuscà dott. Cesare » 59,78 »
83. Tripputi dott. Pasquale . » 59,68 »
84. Puzio Mario . . . » 59,60 »
85. Simeone dott. Mariangelo . . . » 59,36 »
86. Fucci Silvio . . . » 59,06 »
87. Ballarini Mario . . . » 58,84 »
88. Bertino dott. Giuseppe . . . » 58,81 »
89. Verga dott. Vincenzo . . . » 58,66 »
90. Pischedda dott. Giovanni . . . » 58,13 »
91. Sardiello dott. Italo . . . . » 58,02 »
92. Montefusco dott. Gerardo . . punti 58,00 su 132
93. Nicosia dott. Sergio . . » 57,74 »
94. Amelio dott. Enrico . . . . » 57,22 »
95. Lucchesi Antonio . . . . » 57,16 »
96. Bernasconi Antonio » 57,02 »
97. Stuani dott. Luigi » 57,00 »
98. Preteroti Bruno (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 56,66 »
99. Amerise Gaetano . . » 56,66 »
100. Maddaloni Pasquale . . » 56,50 »
101. Greco Donato . . . » 56,33 »
102. Alagna dott. Gaetano . . . » 56,25 »
103. Trapani Leopoldo . . . » 56,06 »
104. Loielo Salvatore . . . . » 56,00 »
105. Signorini Zeffiro . » 55,76 »
106. Marino Silvio . » 55,62 »
107. Galelli Arturo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 54,50 »
108. Pirone Antonio . » 54,50 »
109 Sacco Palmino . . . » 54,37 »
110. Privitera Alfio . . . . » 53,99 »
111. Falcone dott. Umberto . » 53,50 »
112. Martino dott. Francesco . . » 53,10 »
113. Lattuca Pasquale (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . . » 53,00 »
114. Lavorato Francesco . . . » 53,00 »
115. Vetta dott. Pasquale . . » 52,50 »
116. Cavalieri dott. Leovigildo . . » 52,07 »
117. Palazzi Domenico . . » 52,03 »
118. Rachini Gino . . » 51,97 »
119. Brudaglio Riccardo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) » 51,50 »
120. Franco Babato (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) » 51,50 »
121 Morganti Antonio . . » 51,50 »
122. Perri Marziale . . . . » 51,02 »
123. Casalino Ettore . . . » 50,54 »
124. Ferlisi Giuseppe . . . . » 50,50 »
125. Attinà dott. Arturo . . . . » 50,45 »
126. Mazzotta Giovanni . . » 50,28 »
127. Savojardo Angelo . . . . » 50,22 »
128. Modica dott. Antonino . . . » 49,50 »
129. Infante Tito . . . » 48,83 »
130. Achilli Amedeo . . . . » 48,66 »
131. Abrate Michele . . . » 48,00 »
132. De Grandis dott. Enrico . . . » 47,98 »
133. Strangi Carmelo . . . . » 46,50 »
134. Pagliuca Fedele . . . . . » 46,10 »
135. Borrelli Antonio . . . » 45,20 »
136. Alifano Rocco . » 44,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(5481)

PREFETTURA DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Livorno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 8794/3ª san. in data 12 marzo 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di medico condotto vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di medico condotto di Suvereto vacante al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Benedetti prof. dott. Giuseppe, docente in clinica medica;
Muntoni prof. dott. Ennio, docente in clinica chirurgica;
Winspeare dott. Fabrizio, medico condotto di ruolo;
Simola dott. Dino, medico provinciale (grado 6°).

Segretario:
Cassisi dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso gli Ospedali riuniti di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 20 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: ERCELLI

(5451)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria del concorso a tre posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 5203 in data 30 dicembre 1950, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi:

1. Destefanis Ada punti 102,875 su 150
2. Ferrero Onorina » 96,750 »
3. Lovera Cesare » 90,500 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dell'Amministrazione interessata.

Torino, addì 22 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: CAPPELLANI

(5504)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento della sede farmaceutica di Tremestieri

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto l'avviso di bando di concorso n. 90338 San., del 14 marzo 1956, relativo al conferimento della sede farmaceutica di Tremestieri (Messina), a norma dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Visti gli atti dello svolgimento del concorso da parte della Commissione giudicatrice e riconosciutili regolari;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione;
Visto il precitato regolamento dei concorsi per conferimento farmacia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in premessa indicato:

1. Ferlazzo dott. Giovanni punti 78,90 su 150
2. Caronuti dott.ssa Luigia » 78,40 »
3. Pollicina dott. Alberto » 66,80 »
4. Grillo dott.ssa Maria » 55,30 »

La presente graduatoria sarà pubblicata nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo del comune di Messina e della Prefettura.

Messina, addì 16 ottobre 1956

Il prefetto: ALVINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto l'avviso di bando di concorso n. 90338 San. del 14 marzo 1956, relativo al conferimento della sede farmaceutica di Tremestieri (Messina), a norma dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti;
Visto l'art. 1 e seguenti del precitato regolamento 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' nominato vincitore della sede farmaceutica di Tremestieri (Messina) il primo in graduatoria farmacista dott. Ferlazzo Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo del comune di Messina e della Prefettura.

Messina, addì 16 ottobre 1956

Il prefetto: ALVINO

(5452)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.